



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** Giudizio in materia di "sanzioni amministrative" - Individuazione legale.

### IL DIRIGENTE DELL'AREA II

**VISTO** il D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e ss.mm.ii. recante "Nome generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 4 concernente la ripartizione delle competenze e delle funzioni tra gli Organi di governo e la dirigenza;

**RICHIAMATA** la determinazione del Segretario Generale n. 57 del 28 febbraio 2025 con la quale si è provveduto ad assegnare, con decorrenza 1° marzo 2025, al sottoscritto l'incarico provvisorio della direzione dell'Area II "Tutela del consumatore, imprese e proprietà industriale";

**RAVVISATA** la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente;

**VISTO** il provvedimento commissariale con i poteri della Giunta n. 29 in data 24 febbraio 2025 con il quale il Commissario straordinario ha deciso, tra l'altro, di resistere al ricorso ex art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 in materia di "sicurezza giocattoli" eseguito innanzi al Giudice di Pace di Benevento promosso dalla società "TEDI COMMERCIO S.R.L." a mezzo dell'avv. Marco Longo del Foro di Milano con il quale è stata richiesta, tra l'altro, la revoca e/o comunque la riforma dell'Ordinanza nr. 2024/566 del 13 novembre 2024 emessa dall'Ente camerale conseguente il Verbale redatto in data 30 settembre 2024 dall'Organo accertatore Guardia di Finanza-Gruppo Benevento-Nucleo Mobile per violazione del D.Lgs. n. 54/2011 nonché il Decreto di comparizione delle Parti del 19 dicembre 2024 (R.G. n. 3190/2024) fissato per il giorno 11 giugno 2025;

**RICHIAMATA** la nota e-mail del 13 marzo 2025 (prot. camerale n. 6354 del 13 marzo 2025) con la quale il legale, avv. Gennaro CAPUTO, ha trasmesso il relativo preventivo delle competenze spettanti relativamente al giudizio di che trattasi pari ad € 1.046,00 oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

**ATTESO** che nella fattispecie si ritiene siano integrati gli estremi della "1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ... in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali*" di cui al comma primo lett. h) punto 1.2) dell'art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023 ("*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*") e per l'effetto, trattandosi di "*Appalti esclusi nei settori ordinari*" (cfr. cit.), non debbano essere rispettate le disposizioni del citato Codice dei Contratti;

**CONSIDERATO** che, come ribadito dall'Ordine di Servizio n. 26/2024 emanato anche a seguito della sentenza del n. 09492/2024 del Tar Lazio, in relazione al conferimento di incarichi di servizi legali, di cui all'art.56, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 36/2023, effettuato anche mediante affidamento diretto "*intuitu personae*", è necessario procedere all'acquisizione del CIG e che in sede di conferimento di incarico, al pari degli affidamenti di lavori e fornitura di beni e servizi, gli uffici sono tenuti ad acquisire, altresì, il DURC o certificato di regolarità contributiva;

**TENUTO PRESENTE** che per la compiuta formalizzazione dell'incarico in discorso è necessaria la sottoscrizione di apposita Convenzione disciplinante i rapporti reciproci previa presentazione di specifica documentazione (dichiarazione di assenza sia di conflitti di interesse e di incompatibilità, dichiarazione di



incarichi o titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o allo svolgimento di attività professionali, c.v. aggiornato, certificato di regolarità contributiva e mandato/procura alle liti per consentire la costituzione nei termini di legge-;

**CONSIDERATO** che la spesa di cui al presente provvedimento trova imputazione sul conto 325043-CDC DA02 -spese legali e risarcimenti- ove residua disponibilità di € 8.000,00;

**ACQUISITO** il CIG B60B0D8305;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal funzionario con incarico di E.Q. dell'Area II, nella persona di Sergio Ievolella, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali;

**VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dal funzionario con incarico di E.Q. del servizio Bilancio, Finanze e Risorse umane, nella persona di Pia Cucciniello;

#### DETERMINA

- di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;
- di conferire all'avv. Gennaro CAPUTO del Foro di Benevento l'incarico -da formalizzarsi nel relativo "Negozio giuridico- convenzione-", di resistere al ricorso ex art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 in materia di "sicurezza giocattoli" eseguito innanzi al Giudice di Pace di Benevento promosso dalla società "TEDI COMMERCIO S.R.L.";
- di imputare la spesa complessiva di euro 1.526,24 (millecinquecentoventisei/24) al conto 325043-CDC DA02 -spese legali e risarcimenti-;
- di formalizzare l'incarico affidato al predetto legale, mediante apposita convenzione disciplinante i reciproci rapporti come da bozza allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare il funzionario con incarico di E.Q. dell'Area II, Sergio Ievolella, di curare gli adempimenti connessi all'attuazione della presente determinazione;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio Risorse Umane e al Servizio per il controllo di gestione dell'Ente;
- di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione con "omissis" all'albo camerale.

Il responsabile titolare di incarico di EQ  
dell'Area II -Tutela consumatori, Imprese e proprietà industriale  
**Sergio Ievolella**

Il Dirigente  
**Antonio Luciani**

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice Amministrazione Digitale) e ss.mm.ii.

L'originale informatico del presente atto è conservato presso la Camera di commercio Irpinia Sannio in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 82/2005